



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 141 del 28/07/2023

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2023 – RETTIFICA TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°81 DEL 27/04/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **10:32** nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in via **d'urgenza**, in **1[^] convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|-----------------------|---|---|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | RICCI FRANCESCO PAOLO | P | | 14 | GESUALDO MARIA GRAZIA | P | |
| 2 | PINTO DOMENICO | P | | 15 | GIORDANO FRANCESCO | P | |
| 3 | VACCARO ANTONELLA | | A | 16 | NACCI DOMENICO | | A |
| 4 | GIORDANO FRANCESCA | P | | 17 | DAMASCELLI DOMENICO | P | |
| 5 | BRATTA MICHELANGELO | P | | 18 | LORUSSO IVAN FRANCESCO AURELIO | P | |
| 6 | MILO MILO MARIA | | A | 19 | ROSSIELLO CARMELA | P | |
| 7 | RAGNO SERGIO | P | | 20 | TOSCANO FRANCESCO | P | |
| 8 | AVELLIS EMANUELE | P | | 21 | PUTIGNANO ARCANGELO | P | |
| 9 | ACQUAFREDDA NICOLA | P | | 22 | LABIANCA VITO ANTONIO | P | |
| 10 | MANGINI ROCCO | P | | 23 | SCAURO FRANCESCO | P | |
| 11 | FIORE FABIO | | A | 24 | ALTAMURA ONOFRIO | P | |
| 12 | BELLAVISTA ANTONIO | P | | 25 | NATILLA FRANCESCO | P | |
| 13 | CARBONE TERESA | P | | | | | |

Presenti **21** Assenti **4**

Presiede il Sig. avv. Domenico Pinto nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione, Pianificazione Urbana Strategica e Periferie, Francesco Brandi, che relaziona sul provvedimento.

Aperta la discussione, intervengono il Consigliere Natilla, il Sindaco Ricci, la Consigliera Rossiello, i Consiglieri Damascelli, Giordano Francesco, Lorusso, Toscano, giusta Verbale di Consiglio Comunale n. 140 del 28.07.2023.

Durante la discussione sono entrati i Consiglieri Scauro, Damascelli e Labianca.

= Ore 10:32

Componenti il Consiglio presenti n. 21

“ “ “ assenti n. 4 (Vaccaro, Milo Milo, Fiore, Nacci).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, in uno all'allegato. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 12 voti favorevoli (Il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco) e con n. 9 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Putignano, Labianca, Scauro, Altamura, Natilla), resi per alzata di mano.

Successivamente, il Presidente pone la deliberazione, in uno all'allegato, a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. La dichiarazione di immediata eseguibilità viene approvata con n. 12 voti favorevoli (Il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco) e con n. 9 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Putignano, Labianca, Scauro, Altamura, Natilla), resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone testualmente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

CONSIDERATO CHE:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTI

- l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;
- gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, il quale prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATE

- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF recante “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” e, in particolare, l’allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2);

VISTO il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, validato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), AGER Puglia con Deliberazione n°139 del 23 aprile 2022, acquisito al protocollo comunale al n°17721 del 27/04/2022 e oggetto di presa d’atto con Deliberazione di Consiglio Comunale n°16 del 31/05/2022 nel quale vengono documentati in dettaglio, tra l’altro, i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO che il costo totale del servizio deve trovare totale copertura con l’applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l’elaborazione delle tariffe, secondo “*criteri razionali*”, ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico;

RITENUTO CHE la ripartizione del predetto costo, relativamente all’annualità 2023, nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi anni e delle novità introdotte dal nuovo MTR-2;

SPECIFICATO CHE,

- come precisato al punto 1.4 dell’art. 1 della Determinazione ARERA N°2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, << *dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - a) *il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto legge n°248/2007;*
 - b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
 - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente*>>;
- con nota prot. n°17338 del 21/04/2022 del Servizio Tributi-Fiscaltà Locale-Ambiente-Gestione Integrata dei Rifiuti, seguita alla riunione del 21/04/2022, su richiesta del rappresentante AGER, è stato trasmesso il dato relativo all’importo individuato come “Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione”, riferito all’annualità 2020 (individuato al comma 1.4 della Determina n°2/2021 come una delle entrate da sottrarre al totale dei costi del PEF);
- La scelta del dato è stata effettuata in linea con le indicazioni riportate in particolare nelle Linee guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA prodotte da IFEL e ANCI;
- Il PEF validato con Determinazione AGER n°139 del 23/04/2022, acquisita al protocollo comunale al n°17721 del 27/04/2022, riporta, per l’annualità 2023, il dato relativo al Totale delle Entrate Tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n°2/2021 in argomento, pari ad € **12.080.282**, di cui € **8.337.318** per entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ed € **3.742.964** per entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, determinate anche in base alle indicazioni fornite all’AGER con riferimento alle percentuali di costo (fisso e variabile) determinate nell’annualità di riferimento (2020);

VERIFICATO CHE

- l’articolo articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni approvano

- i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie entro i termini di legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - a norma dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 27/1/2022 (c.d. decreto “sostegni-ter”), convertito con la legge n. 25 del 28 marzo 2022, *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e alla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

DATO ATTO, inoltre, che,

- alla luce di quanto in premessa, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°81 del 27/04/2023 si è provveduto ad approvare le **tariffe 2023** relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI), stabilendo il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata scadenza 15 luglio
 - 2^ rata scadenza 15 settembre
 - 3^ rata scadenza 15 dicembree, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 15 dicembre;

- sulla base delle disposizioni citate, il Servizio Tributi, Fiscalità Locale, Ambiente, Gestione Integrata dei Rifiuti ha provveduto alla predisposizione della lista di carico formata da n. 23.097 contribuenti debitori a titolo di Tari per l'anno 2023, tenuta agli atti d'Ufficio al protocollo n°25506 del 21/06/2023, il cui importo complessivo, pari ad € **11.620.887,27** è risultato evidentemente insufficiente a coprire il costo del Servizio da PEF;
- in sede di verifica della Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2023, ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000, con propria nota prot. n°28410 del 10/07/2023, il medesimo Servizio ha segnalato l'evidenza dell'alterazione degli equilibri di bilancio in relazione all'accertamento dell'entrata TARI. La lista di carico prodotta, prot. n°25506 del 21/06/2023, infatti, non consente la copertura integrale del PEF 2023;
- da una attenta analisi degli atti approvati, è risultata evidente, per mero errore materiale, la mancata applicazione, nell'elaborazione delle tariffe, delle riduzioni di cui al comma 659 della legge n. 147/2013 che l'Ente è tenuto a coprire con il gettito TARI e che, per effetto delle disposizioni normative, trovano copertura nel tributo e vengono distribuite sull'intera platea dei contribuenti;
- la dimensione economica del disequilibrio tariffario ammonta a complessivi € 237.758,00, stimati quale importo delle sopra evidenziate agevolazioni ex art. 1, comma 659 della L. 147/2013;

PRESO ATTO, a riguardo di quanto in argomento, delle raccomandazioni di cui ai verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n°39 del 07 luglio 2023 e n°40 del 19 luglio 2023 che, invitati ad intervenire sulla tematica, hanno reso i propri orientamenti;

VISTI, in particolare, a riguardo, i commi 654, 659 e 660 della Legge n°147 del 27/12/2013 con riferimento alle disposizioni inerenti alle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni tariffarie;

DATO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs. n°267/2000 e ss. mm. ed ii., di seguito testualmente riportate:

<< 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. [\(753\)](#)

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque **almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:***

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. [\(751\)](#) [\(754\)](#) [\(755\)](#)

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. **Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre](#)***

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. ⁽⁷⁵⁰⁾

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.>>;

CONSTATATA, pertanto, la doverosa necessità di provvedere, ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, alla revisione, con i criteri appena evidenziati, dei prospetti tariffari approvati con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n°81 del 27/04/2023, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 193, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- il Regolamento per la la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 27/04/2023;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" - anno 2023, risultanti dal prospetto allegato 1), come rielaborate alla luce dell'applicazione delle riduzioni di cui in premessa

RITENUTO, inoltre, che si dovrà procedere, ai fini della regolarizzazione derivante dal presente atto a replicare l'emissione della lista di carico e ad emettere avvisi di pagamento suppletivi e a saldo, per i quali sin d'ora si provvede a stabilire la seguente scadenza:

- **unica soluzione 31 gennaio 2024**

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in linea tecnica, dal responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, dott.ssa Sofia Deastis e, in linea contabile, dal Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Nadia Palmieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 12 voti favorevoli (Il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco) e con n. 9 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Putignano, Labianca, Scauro, Altamura, Natilla) su n. 21 componenti il consiglio presenti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di **RIAPPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" - anno 2023, risultanti dal prospetto allegato 1), come rielaborate alla luce dell'applicazione delle riduzioni di cui in premessa;
- 3) Di **CONFERMARE** le scadenze già approvate per l'anno 2023 per il pagamento degli avvisi di pagamento emessi a titolo di acconto, come di seguito
 - 1^ rata scadenza 15 luglio
 - 2^ rata scadenza 15 settembre
 - 3^ rata scadenza 15 dicembrein caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 15 dicembre 2023;

- 4) Di **CONFERMARE** per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, con esclusione delle occupazioni nei mercati, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2023 - determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per cento;
- 5) Di **STABILIRE** che si procederà, ai fini della rideterminazione derivante dal presente atto a regolarizzare l’emissione della lista di carico e ad emettere avvisi di pagamento supplementivi e a saldo, per i quali sin d’ora si provvede a stabilire la seguente scadenza:
 - **unica soluzione 31 gennaio 2024**
- 6) Di **DARE ATTO** che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite modello F24 o il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa;
- 7) Di **DARE ATTO** che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche approvate con il presente atto deliberativo, secondo l’allegato 1), hanno effetto dal **1° gennaio 2023**;
- 8) Di **INVIARE** telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall’articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- 9) di **PUBBLICARE** il presente atto nella sezione “Trasparenza Rifiuti” del sito comunale;

=====

- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli (Il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Bellavista, Carbone, Gesualdo, Giordano Francesco) e con n. 9 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Putignano, Labianca, Scauro, Altamura, Natilla) su n. 21 componenti il consiglio presenti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare

avv. Domenico Pinto

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Totale PEF 12.080.282,00

| DATI GENERALI | PEF | | |
|----------------------|---------------|--------------|------------------|
| Costi fissi no K n-1 | 3.816.621,43 | 3.816.621,43 | Costi fissi no K |
| CKn | 0,00 | 0,00 | CKn |
| Costi variab n-1 | 8.501.418,57 | 8.501.418,57 | Costi variabili |
| Riduz. Rd Ud € | 0,00 | 0,00 | Riduz. Rd Ud |
| Totale RSU kg | 25.249.632,00 | | |
| Tasso inflaz. Ip | 0,00% | | |
| Recup. Prod. Xn | 0,00% | | |

DISTRIBUZIONE DATI

| Utenze | RIFIUTI | | COSTI | | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | kg | % | Costi fissi | Costi var. | Riduz. Rd Ud | Costi var. corr. |
| Ud | 20.063.380,19 | 66,00 | € 2.518.970,14 | € 5.610.936,26 | € - | € 5.610.936,26 |
| Und | 5.186.251,81 | 34,00 | € 1.297.651,29 | € 2.890.482,31 | € - | € 2.890.482,31 |
| Totale | 25.249.632,00 | 100,00 | € 3.816.621,43 | € 8.501.418,57 | € - | € 8.501.418,57 |

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

| Fascia Occupanti | Superfici | N. Utenti |
|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 497800 | 5122 |
| 2 | 687754 | 6310 |
| 3 | 535032 | 4876 |
| 4 | 470753 | 4331 |
| 5 | 105042 | 983 |
| 6 o più | 31723 | 287 |
| Totale | 2.328.104 | 21.909 |

| TARIFFE 2023 | |
|--------------|-------------|
| Fissa €/mq | Variabile € |
| 0,90 | 219,32 |
| 1,05 | 254,70 |
| 1,14 | 269,73 |
| 1,22 | 275,92 |
| 1,23 | 284,32 |
| 1,18 | 316,16 |

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

| Numero Categoria | Tipo Attività | Superfici |
|--------------------------|---|-------------------|
| #RIF! | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 22.526,00 |
| #RIF! | Cinematografi e teatri | 768,00 |
| #RIF! | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 303.723,00 |
| #RIF! | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 3.957,00 |
| #RIF! | Stabilimenti balneari | 0,00 |
| #RIF! | Esposizioni, autosaloni | 15.825,00 |
| #RIF! | Alberghi con ristorante | 16.420,00 |
| #RIF! | Alberghi senza ristorante | 2.764,00 |
| #RIF! | Casa di cura e riposo | 4.454,00 |
| #RIF! | Ospedale | 15.281,00 |
| #RIF! | Uffici, agenzie | 47.321,00 |
| #RIF! | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 28.092,00 |
| #RIF! | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 46.053,00 |
| #RIF! | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4.178,00 |
| #RIF! | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 645,00 |
| #RIF! | Banchi di mercato beni durevoli | 0,00 |
| | - idem utenze giornaliere | 0,00 |
| #RIF! | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 9.050,00 |
| #RIF! | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 25.362,00 |
| #RIF! | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 16.690,00 |
| #RIF! | Attività industriali con capannoni di produzione | 20.836,00 |
| #RIF! | Attività artigianali di produzione beni specifici | 28.291,00 |
| #RIF! | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 16.880,00 |
| | - idem utenze giornaliere | 0,00 |
| #RIF! | Mense, birrerie, amburgherie | 1.597,00 |
| #RIF! | Bar, caffè, pasticceria | 8.424,00 |
| | - idem utenze giornaliere | 0,00 |
| #RIF! | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 15.304,00 |
| #RIF! | Plurilicenze alimentari e/o miste | 408,00 |
| #RIF! | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3.317,00 |
| #RIF! | Ipermercati di generi misti | 1.033,00 |
| #RIF! | Banchi di mercato genere alimentari | 0,00 |
| | - idem utenze giornaliere | 0,00 |
| #RIF! | Discoteche, night-club | 3.565,00 |
| Totale superficie | | 662.764,00 |

| Tariffe 2023 | Totale | |
|--------------|------------|----------------|
| | Fissa €/mq | Variabile €/mq |
| 1,452 | 3,065 | 4,52 |
| 0,843 | 2,296 | 3,14 |
| 1,176 | 2,993 | 4,17 |
| 1,987 | 4,503 | 6,49 |
| 1,058 | 2,898 | 3,96 |
| 1,517 | 2,921 | 4,44 |
| 2,528 | 6,053 | 8,58 |
| 1,936 | 5,295 | 7,23 |
| 1,886 | 5,218 | 7,10 |
| 2,053 | 5,756 | 7,81 |
| 2,098 | 5,741 | 7,84 |
| 1,972 | 5,612 | 7,58 |
| 2,528 | 5,518 | 8,05 |
| 4,007 | 7,368 | 11,37 |
| 2,447 | 4,459 | 6,91 |
| 3,854 | 8,187 | 12,04 |
| 0,021 | 0,045 | 0,07 |
| 2,689 | 6,593 | 9,28 |
| 2,155 | 4,112 | 6,27 |
| 2,474 | 4,925 | 7,40 |
| 2,232 | 4,598 | 6,83 |
| 2,450 | 4,520 | 6,97 |
| 6,095 | 8,242 | 14,34 |
| 0,033 | 0,045 | 0,08 |
| 4,571 | 6,917 | 11,49 |
| 5,450 | 6,652 | 12,10 |
| 0,007 | 0,009 | 0,02 |
| 4,848 | 8,940 | 13,79 |
| 4,392 | 12,011 | 16,40 |
| 5,479 | 15,012 | 20,49 |
| 4,894 | 10,995 | 15,89 |
| 19,155 | 40,435 | 59,59 |
| 0,105 | 0,222 | 0,33 |
| 2,198 | 7,134 | 9,33 |